

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"DIGITAL MAGICS S.p.A."

Articolo 2.) *Sede.*

La società ha sede in Milano.

Articolo 3.) *Oggetto.*

La società ha per oggetto:

- a) l'attività di consulenza e di fornitura di servizi alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. Tale attività comprende, a titolo esemplificativo, la prestazione ad imprese dei servizi di seguito estesi:
 - i. predisposizione di piani di sviluppo aziendale, di studi di fattibilità di nuove iniziative imprenditoriali, di progetti di rilancio aziendale, di processi di transizione proprietaria, di valutazioni di azienda, della documentazione per la partecipazione ai bandi di finanziamento nazionali e/o europei;
 - ii. assistenza nell'organizzazione di operazioni finanziarie che coinvolgono più soggetti finanziatori;
 - iii. predisposizione di piani di ristrutturazione finanziaria e rilancio di aziende.
- b) Nei limiti ed in conformità delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti:
 - i. l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società ed imprese, incluse le start up innovative di cui alla Legge 221/2012 e i gestori di portali per la raccolta di capitali per quest'ultime società;
 - ii. l'esercizio, non nei confronti del pubblico ed esclusivamente nei confronti di società o di imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia fruttiferi che infruttiferi; di locazioni finanziarie; di acquisto di crediti, di credito su pegno ed ipotecario, di rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito, accettazioni, girate, nonché impegni a cedere credito; di prestazioni di servizio di pagamento e di intermediazioni in cambi;
 - iii. la prestazione di servizi tecnici o commerciali a favore di società ed imprese, quali le ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la consulenza e l'assistenza generale, amministrativa, contabile anche mediante la centralizzazione di servizi e gli acquisti di ogni tipo di bene; la locazione e la sub-locazione di immobili e beni sociali; la segnalazione di clienti e/o affari nei settori di presenza della società, delle società partecipate o delle imprese associate e/o convenzionate;

- iv. l'ottimizzazione, l'uniformazione e l'armonizzazione delle operatività delle singole imprese controllate, collegate, associate e/o convenzionate attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati.
- c) Lo studio, l'ideazione, la realizzazione, la pianificazione e il coordinamento di campagne pubblicitarie, progetti multimediali, attività promozionali e di marketing, concorsi, eventi da proporsi sia attraverso mezzi classici di comunicazione quali televisione, stampa, affissioni, radio, cinema, nonché attraverso qualsiasi altro mezzo e/o media interattivo consentito dall'evoluzione tecnologica quali Internet, Intranet, Extranet, WebTv, e-mail, e-commerce, fonia interattiva etc.
- d) La realizzazione per terzi di opere e contenuti multimediali, su reti internet, di telefonia mobile e su reti televisive analogiche e digitali;
- e) La fornitura di servizi telematici e informatici in genere inclusa la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la fornitura anche in service di software applicativi.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente bensì strumentale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 4.) *Durata.*

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

6.1 Il capitale sociale ammonta a euro 10.428.477 ed è diviso in n. 11.003.727 azioni senza indicazione del valore nominale.

Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.

6.2 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

6.3 L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2015 e in data 24 giugno 2021 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 400.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, riservate alla esecuzione del Piano di

stock option demandato al Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione al 30 novembre 2023.

L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.643.278,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.643.278 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS 2017-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2022.

In data 24 giugno 2021 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 800.000,00, oltre a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 800.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, riservate a servizio del "Piano di Incentivazione 2021-2027" contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2027.

In data 23 aprile 2018 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 600.000 oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022.

In data 15 ottobre 2020 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 900.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS SFP 2020-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2025.

6.4 Per tutto il periodo in cui le Azioni saranno quotate su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La comunicazione dovrà avvenire entro cinque giorni di negoziazione a partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.4, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal

consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.

6.5 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

6.6 L'assemblea, ovvero su delega di quest'ultima il consiglio di amministrazione, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto.

6.7 La Società può richiedere l'identificazione degli azionisti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 83-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato.

Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) Trasferibilità delle azioni.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 9.) Rinvio alla disciplina relativa all'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria

9.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("Regolamento Emittenti EGM") come successivamente modificato.

9.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

9.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato

dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, ove qui applicabile, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.

Articolo 10.) *Recesso.*

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società.

Nella dichiarazione di recesso devono essere elencati:

- (i) le generalità dell'azionista recedente;
- (ii) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- (iii) il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della società.

Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla disciplina relativa alle azioni dematerializzate.

Il valore di liquidazione spettante agli azionisti receduti (il "Valore di Recesso") sarà stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437- ter del codice civile, fermo restando che - ai sensi del comma 4 del predetto articolo - detto Valore di Recesso dovrà essere calcolato sulla base del patrimonio netto contabile della Società, come determinato in base ai principi contabili adottati per la redazione dell'ultimo bilancio approvato, fermo restando che il valore di mercato delle azioni quotate in mercati regolamentati o non regolamentati potrà essere tenuto in considerazione solo qualora sia uguale o superiore al valore del patrimonio netto contabile come sopra determinato.

Ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 7, del codice civile, l'esercizio del recesso per un numero di azioni uguale o maggiore del 50% più un'azione del capitale sociale costituisce causa di scioglimento della società, da accertarsi da parte dell'assemblea straordinaria che il consiglio di amministrazione dovrà convocare senza indugio e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito della delibera di approvazione del bilancio presso il Registro delle Imprese. Si applica alla delibera dell'assemblea straordinaria l'articolo 2436 del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2437-bis, comma, del codice civile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11.) *Convocazione.*

L'assemblea generale è convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente su il "Sole 24 ore" o "Milano Finanza", "MF" o "Italia Oggi".

L'avviso di convocazione deve indicare:

- (i) il luogo in cui si svolgerà l'assemblea;
- (ii) la data e l'ora dell'assemblea;
- (iii) l'ordine del giorno;
- (iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile, ovvero del collegio sindacale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 12) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

La legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 13) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 14) *Maggioranze.*

L'assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dalla legge:

- (i) decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione;
- (ii) determina l'emolumento spettante agli amministratori;
- (iii) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- (iv) delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite;
- (v) nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo;
- (vi) svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente Statuto;
- (iv) qualsiasi cambiamento rilevante alla politica di investimento della Società.

Articolo 15) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Dal verbale dovranno risultare:

- (i) la data dell'assemblea;
- (ii) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- (iii) le modalità e i risultati delle votazioni;
- (iv) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- (v) ove espressamente richiesto da uno più degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni in quanto pertinenti all'ordine del giorno.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a tredici, a discrezione dell'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso o un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Tale remunerazione può essere costituita da una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere azioni ad un prezzo predeterminato.

Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Inoltre, un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, dovranno indicare, al terzo numero progressivo, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

In ogni caso, tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne: (i) uno, nel caso in cui il consiglio sia composto da tre a sette membri; (ii) due, in tutti gli altri casi. Qualora, inoltre, il numero di candidati presenti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia inferiore a quello degli amministratori che la stessa potrebbe eleggere ai sensi di quanto sopra previsto, tutti i rimanenti amministratori saranno tratti dalle altre liste secondo le disposizioni che seguono;

b) gli amministratori non eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati presenti in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. Se una lista presenta un numero di candidati minore di quelli da eleggere, i quozienti saranno attribuiti progressivamente solo ai candidati effettivamente presenti nella lista. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora le altre liste presentate non contengano un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono tratti dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo previsto da tale lista, e nel caso in cui tali candidati non eletti non siano in numero

sufficiente per nominare tutti i consiglieri stabiliti dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono eletti dall'assemblea con le maggioranze di legge;

c) nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti gli amministratori sono estratti dalla sola lista presentata e, qualora la stessa non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina di uno o più amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 17) Cause di decadenza.

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Qualora per cause diverse dalle dimissioni venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e si deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei rimanenti amministratori ha effetto dalla delibera assembleare di nomina del nuovo consiglio.

Articolo 18) Presidente e organi delegati.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente, nominato dall'assemblea o in difetto dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea può nominare uno o più vice-presidenti, con funzioni vicarie del presidente.

Il consiglio può inoltre nominare uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo; può altresì nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti.

La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali.

I consiglieri delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Potranno essere costituiti in seno al consiglio di amministrazione specifici comitati così come comitati consultivi. Ove previsto dalle procedure adottate dalla Società, i comitati potranno altresì emettere pareri vincolanti per il consiglio di amministrazione.

Articolo 19) *Deliberazioni del consiglio.*

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. In mancanza di formale convocazione saranno comunque valide le riunioni consiliari, qualora partecipino la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci effettivi in carica fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 20) *Poteri di gestione.*

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina, fermo restando che sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le decisioni in merito agli investimenti e disinvestimenti in partecipazioni sociali, di importo superiore all'1% (uno per cento) del valore delle immobilizzazioni finanziarie risultanti dall'ultimo bilancio annuale o intermedio approvato, e a qualsiasi operazione con parti correlate. Pertanto, i relativi poteri non potranno essere delegati a singoli consiglieri o al comitato esecutivo, fermo restando che potranno essere oggetto di delega i poteri di negoziare tali operazioni, con l'obbligo di condizionare la definizione delle stesse all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione e di attenersi alle eventuali procedure deliberate dalla società relativamente a tale operazioni.

Articolo 21) *Poteri di rappresentanza.*

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22) Collegio sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Ove la normativa di volta in volta in vigore non disponga diversamente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, tra cui i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede estraendo dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tutti i componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.

Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 23) Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 24) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 25) Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIOGLIMENTO

Articolo 26) *Nomina dei liquidatori.*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Articolo 27) *Revoca dalla negoziazione.*

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

* * *

Il presente testo costituisce lo statuto aggiornato della società in esito alla integrale sottoscrizione di n. 50 azioni ordinarie in esito all'esercizio di n. 50 "WARRANT DIGITAL MAGICS SFP 2020-2025", la cui emissione è stata deliberata dall'assemblea straordinaria in data 15 ottobre 2020.

Milano, 5 settembre 2023
